



**COMUNE
DI ANCONA**

**ancona
entrate**

TARES

**TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

**GUIDA AGLI ADEMPIMENTI
PER L'ANNO 2013**

1 - Che cos'è	pag. 2
2 - Chi deve pagare	pag. 2
3 - Come si calcola	pag. 2
4 - Come e dove si paga	pag. 5
5 - Riduzioni ed agevolazioni	pag. 5
6 - Dichiarazione	pag. 7
7 - Casi particolari	pag. 8
8 - Per informazioni	pag. 8

A cura di ANCONA ENTRATE srl

TARES – TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

1 – CHE COS'È

La TARES è il nuovo tributo comunale (in sostituzione della TARSU) sui rifiuti e sui servizi, destinato alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili. La TARES è stata istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2013 dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214) e dall'art. 10, commi 2 e 3, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35.

La TARES deve coprire integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (comprendente lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti) ed i costi relativi ai servizi generali e indivisibili dei Comuni.

2 – CHI DEVE PAGARE

La Tares deve essere pagata da chiunque nel territorio comunale posseda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo ed anche di fatto, locali o aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Non sono altresì soggetti alla TARES i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità.

3 – COME SI CALCOLA

Il tributo da corrispondere è commisurato ad anno solare e computato in base al periodo effettivo di occupazione dei suddetti locali o aree scoperte operative espresso in giorni.

La Tariffa si compone di una quota fissa (QF) e di una quota variabile (QV).

La quota fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.) mentre la quota variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Per il calcolo della Tares, occorre tener conto che il tributo prevede la **distinzione tra utenze domestiche** (locali ad uso abitativo) e **le utenze non domestiche** (attività produttive, commerciali, di servizi, enti e associazioni).

Per le **UTENZE DOMESTICHE**, la tariffa varia in ragione della superficie dell'immobile ed è graduata a seconda del numero degli occupanti l'immobile. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare (art. 15 del Regolamento comunale Tares).

$$\text{TARES Utenze domestiche} = \left(\text{QF} \times \text{mq.} \times \frac{99.}{365} \right) + \left(\text{QV} \times \frac{99.}{365} \right)$$

Per le **UTENZE NON DOMESTICHE**, la tariffa varia in ragione della superficie dei locali/area e si distingue a seconda della tipologia di attività economica svolta.

$$\text{TARES Utenze non domestiche} = (\text{QF} + \text{QV}) \times \text{mq.} \times \frac{99.}{365}$$

All'importo della Tares, occorre aggiungere il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del D.lgs. n. 504/1992 pari al 5% del tributo comunale.

$$\text{Tributo provinciale} = \text{TARES} \times 5\%$$

Alla Tares, infine, si applica, ai sensi dell'art. 14, comma 13, D.L. n. 201/2011, la **maggiorazione per i servizi indivisibili dei comuni** pari a 0,30 euro al metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. **Per il solo anno 2013, tale maggiorazione è riservata interamente allo Stato**, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c) del D.L. n. 35/2013.

$$\text{Maggiorazione Quota Stato} = \text{€ } 0,30 \times \text{mq.}$$

Esempio di calcolo:

Esempio a) - Utenze domestiche: abitazione di mq. 85 occupata da 3 componenti

$$\text{TARES Utenze domestiche} = (\text{€ } 1,14 \times 85 \text{ mq.} \times 365/365) + (\text{€ } 84,39 \times 365/365) =$$

$$\text{€ } 96,90 + \text{€ } 84,39 = \text{€ } 181,29$$

$$\text{Tributo provinciale} = \text{€ } 181,29 \times 5\% = \text{€ } 9,06$$

$$\text{Maggiorazione Quota Stato} = \text{€ } 25,50 \rightarrow \text{arrotondamento € } 26 \text{ (codice tributo 3955)}$$

$$\text{Saldo da versare per il 2013} = (\text{€ } 181,29 + \text{€ } 9,06) - \text{acconto versato a settembre (codice tributo 3944)}$$

Esempio b) - Utenze domestiche: abitazione di mq. 85 occupata da 4 componenti

$$\text{TARES Utenze domestiche} = (\text{€ } 1,23 \times 85 \text{ mq.} \times 365/365) + (\text{€ } 99,06 \times 365/365) =$$

$$\text{€ } 104,55 + \text{€ } 99,06 = \text{€ } 203,61$$

$$\text{Tributo provinciale} = \text{€ } 203,61 \times 5\% = \text{€ } 10,18$$

$$\text{Maggiorazione Quota Stato} = \text{€ } 25,50 \rightarrow \text{arrotondamento € } 26 \text{ (codice tributo 3955)}$$

$$\text{Saldo da versare per il 2013} = (\text{€ } 203,61 + \text{€ } 10,18) - \text{acconto versato a settembre (codice tributo 3944)}$$

Esempio c) - Utenze non domestiche: studio professionale di mq. 40

$$\text{TARES Utenze non domestiche} = (\text{€ } 3,96 + \text{€ } 2,86) \times 40 \text{ mq.} \times 365/365 =$$

$$\text{€ } 6,82 \times 40 \text{ mq.} \times 1 = \text{€ } 272,80$$

$$\text{Tributo provinciale} = \text{€ } 272,80 \times 5\% = \text{€ } 13,64$$

$$\text{Maggiorazione Quota Stato} = \text{€ } 12 \rightarrow \text{arrotondamento € } 12 \text{ (codice tributo 3955)}$$

$$\text{Saldo da versare per il 2013} = (\text{€ } 272,80 + \text{€ } 13,64) - \text{acconto versato a settembre (codice tributo 3944)}$$

Il Comune di Ancona ha approvato con delibera di Consiglio n. 35 del 02/08/2013 le tariffe TARES per l'anno 2013.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE Anno 2013		
Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,96	36,69
2 componenti	1,05	66,04
3 componenti	1,14	84,39
4 componenti	1,23	99,06
5 componenti	1,31	106,40
6 o più componenti	1,38	124,74

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
Anno 2013

Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	1,16	0,84
2	Cinematografi e teatri	1,05	0,76
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,40	1,01
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	2,00	1,43
5	Stabilimenti balneari	1,21	0,87
6	Esposizione, autosaloni	1,08	0,84
7	Alberghi con ristorante	2,91	2,10
8	Alberghi senza ristorante	2,29	1,64
9	Case di cura e di riposo	3,96	2,86
10	Ospedali	2,21	2,09
11	Uffici, agenzie, studi professionali	3,96	2,86
12	Banche ed istituti di credito	2,32	1,66
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	3,29	2,37
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,88	2,79
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,32	1,67
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,02	2,17
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,02	2,17
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,67	1,92
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,35	1,69
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,40	1,73
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,16	0,84
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	8,76	6,31
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,20	5,19
24	Bar, caffè, pasticceria	6,61	4,75
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,02	2,89
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,02	2,89
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,40	8,20
28	Ipermercati di generi misti	3,96	2,85
29	Banchi di mercato generi alimentari	9,38	6,75
30	Discoteche, night club e sale giochi	4,93	1,43

4 – COME E DOVE SI PAGA

Per l'anno 2013 il versamento della TARES dovrà essere effettuato in 2 rate:

- **1° rata in ACCONTO con scadenza 30/09/2013**

L'importo dell'acconto è quantificato nella misura del 50% della tassa dovuta per l'anno 2012 o, in caso di occupazione/detenzione o possesso iniziati dopo il 31/12/2012, in misura pari al 50% del tributo dovuto per l'anno 2013 determinato applicando le tariffe TARSU vigenti nell'anno 2012, senza applicare le agevolazioni tariffarie previste (Delibera di Consiglio comunale n. 30 del 26/07/2013).

- **2° rata a SALDO con scadenza 30/11/2013**

L'importo da versare come seconda rata a saldo del tributo relativo all'intera annualità 2013 è calcolato con le tariffe Tares approvate per l'anno 2013 e con l'aggiunta della maggiorazione di € 0,30 al metro quadrato che sarà versata direttamente allo Stato.

Modalità di versamento della 2° rata a SALDO:

- modello di versamento F24 precompilato, che Ancona Entrate recapiterà presso il proprio domicilio;
- bollettino di conto corrente postale n. 1011136627, intestato a "PAGAMENTO TARES". Su tale conto corrente non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifici.

Per effettuare il versamento tramite modello di versamento F24 del tributo e della maggiorazione di spettanza dello Stato, debbono essere utilizzati i seguenti **codici tributo**:

- **3944** "TARES - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.";
- **3955** "MAGGIORAZIONE - art. 14, c.13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif."

Si precisa che la normativa vigente non consente che vengano utilizzate modalità di pagamento diverse da quelle sopra-indicate. Pertanto **non sarà possibile eseguire il pagamento tramite il servizio di domiciliazione bancaria (RID)**.

5 – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Tutte le riduzioni sono concesse unicamente con richiesta da parte dell'interessato utilizzando gli appositi modelli, scaricabili dal sito internet www.anconaentrate.it.

Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione mentre cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo una soltanto, quella più favorevole al contribuente.

Utenze domestiche

Riduzione della tariffa del 30% nel caso di:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Agevolazioni per l'anno 2013

Il Comune di Ancona ha fissato per l'anno 2013 una riduzione della tariffa per utenti di età non inferiore ad anni 65 e precisamente per abitazioni non di lusso, classificate catastalmente con categoria da A/2 ad A/6, occupate esclusivamente da famiglie composte da una o due persone entrambe di età non inferiore ad anni 65, che siano proprietarie od usufruttuarie di una sola abitazione e che abbiano percepito, nel periodo d'imposta di due anni antecedente a quello di agevolazione, un reddito annuo non superiore a quello indicato nella seguente tabella esemplificativa:

RIDUZIONE TARIFFA DEL	N° OCCUPANTI	LIMITE REDDITO ANNUO
60% nel caso di:	UNO	Reddito annuo complessivo non superiore a € 10.000,00
	DUE	Reddito annuo complessivo non superiore a € 16.000,00
40% nel caso di:	UNO	Reddito annuo complessivo non superiore a € 16.000,00
	DUE	Reddito annuo complessivo non superiore a € 24.000,00

Utenze Non Domestiche

Riduzione in percentuale della superficie promiscua

Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata applicando alla superficie su cui l'attività è svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologia di attività	% di riduzione della superficie promiscua
ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	40%
officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole , elettrauto	60%
panifici, pasticcerie e macellerie	50%
cantine vinicole e caseifici	50%
autocarrozzerie e falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	60%
officine di carpenteria metallica, impiantistica e settore edilizia	50%
tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie e tipolitografie	50%
laboratori fotografici ed eliografie	40%
allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine,	10%
lavanderie e tintorie	50%
strutture ospedaliere-sanitarie, istituti di cura, pubblici e privati	20%
Distributori di carburante	60%
Gommisti	80%
Acconciatori, estetisti	50%

Riduzione della tariffa del 30% nel caso di:

- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.

Per poter ottenere la suddetta riduzione occorre:

- allegare in copia alla richiesta di riduzione la licenza o l'autorizzazione e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana. In assenza di autorizzazione stagionale, l'uso stagionale può essere comprovato in fatto attraverso l'esibizione del registro dei corrispettivi.

Riduzione della tariffa del 10% nel caso che:

- vengano avviati al recupero rifiuti assimilati tramite soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico;

Sconto pari a 20 centesimi di euro/Kg di rifiuto assimilato (esclusi gli imballaggi terziari) prodotto dall'attività ed avviato al riciclo-recupero **a condizione che:**

- a) il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a riciclo-recupero;
- b) risulti dimostrato l'avvio al riciclo-recupero di almeno 1.000kg all'anno di rifiuti assimilati (imballaggi terziari esclusi);
- c) il richiedente non goda già della detassazione totale delle superfici di produzione.

Il suddetto sconto non potrà in ogni caso essere superiore al 20% del tributo annualmente dovuto.

Per poter ottenere le suddette riduzioni occorre:

- presentare la richiesta di riduzione entro il 30 giugno dell'anno cui si riferisce. Per l'anno 2013 è stata applicata automaticamente la riduzione della tariffa del 10% a tutti i soggetti passivi che ai fini Tarsu usufruivano della riduzione del 18% per la classe retributiva "Locali in cui si formano residui della lavorazione riutilizzati e conferiti a terzi", estendendo la riduzione al recupero degli imballaggi secondari e terziari, di cui agli artt. 34, 35, 36 del D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, conferiti a terzi e debitamente documentati, al fine di incrementare la raccolta differenziata nel Comune ai sensi della Delibera di Giunta comunale n. 140 del 15/05/2012.
- far pervenire non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo la seguente documentazione:
 - a) documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a recupero (MUD);
 - b) Attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
 - c) Copia del registro di carico e scarico;
 - d) Copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero.

Inferiori livelli di prestazione del servizio

Riduzione in caso di:

- a) **immobile distante oltre 500 mt fino a 2000 mt dal più vicino punto di raccolta:** il tributo è dovuto, con applicazione dell'intera quota fissa e del 40% della tariffa variabile;
- b) **immobile distante oltre 2000 mt dal più vicino punto di raccolta:** il tributo è dovuto, con applicazione dell'intera quota fissa e del 30% della tariffa variabile.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto nella misura non superiore al 40% della tariffa.

6 – DICHIARAZIONE

La dichiarazione di inizio, variazione o cessazione occupazione dell'unità immobiliare deve essere presentata ad Ancona Entrate Srl entro 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi modelli scaricabili dal sito internet www.anconaentrate.it.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati, o dei dati presenti in anagrafe, da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

Per la **sola annualità 2013**, le dichiarazioni Tares sono soggette alle seguenti scadenze:

- occupazioni da gennaio 2013 a settembre 2013: dichiarazioni da presentare **entro il 30 novembre 2013**;
- occupazioni da ottobre 2013 a dicembre 2013: dichiarazioni da presentare **entro il 28 febbraio 2014**.

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) il numero ed i dati degli occupanti per le utenze domestiche;
- c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
- e) la tipologia di attività effettivamente esercitata;
- f) le occupazioni già dichiarate e non corrispondenti a singole unità già censite in catasto;
- g) le unità locate o in comodato d'uso a persone fisiche o imprese già dichiarate dalla proprietà dell'immobile, fatto salvo l'uso saltuario;
- h) i dati catastali dell'unità immobiliare qualora non precedentemente dichiarati.

Per le **utenze domestiche**, la dichiarazione deve essere presentata:

- nel caso di residenti, dall'intestatario della scheda di famiglia;
- nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
- nei casi di utenze domestiche di persone giuridiche, dal legale rappresentante;

Le persone fisiche iscritte all'anagrafe della popolazione residente non hanno obbligo di presentazione della denuncia di variazione limitatamente ai mutamenti di composizione della famiglia anagrafica, i quali sono rilevati d'ufficio dall'anagrafe stessa, con adeguamento del tributo dalla data di iscrizione/cancellazione anagrafica.

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.

Nel caso di occupazione della stessa abitazione da parte di nuclei familiari registrati distintamente in anagrafe, Ancona Entrate potrà provvedere d'ufficio al calcolo del tributo sulla base del numero effettivo degli occupanti, a prescindere dalle risultanze dell'anagrafe.

Per le **utenze non domestiche**, la dichiarazione deve essere presentata:

- per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

La dichiarazione, compilata in tutti i suoi campi e sottoscritta, può essere trasmessa utilizzando una delle seguenti **modalità di presentazione**:

- consegnata a mano direttamente ad Ancona Entrate Srl, la quale ne rilascia apposita ricevuta;
- spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento A.R., ad Ancona Entrate Srl, via dell'Artigianato n. 4, 60127 Ancona;
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: anconaentrate@pec.anconaentrate.it (obbligatoriamente per le società o imprese).

7 – CASI PARTICOLARI

Anziani o disabili in istituto di ricovero

Il Comune di Ancona ha stabilito che nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Qualora le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, vengano tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non vengano locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione

Non sono soggetti alla Tares i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile.

Immobili privi di arredo e di utenze

Non sono soggetti alla Tares i locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all'uso i locali e le aree privi di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, luce).

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

8 – PER INFORMAZIONI

Per informazioni e comunicazioni:

- numero verde 800.551.881 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13;
- sportello al pubblico in Via dell'Artigianato n. 4 – Ancona con i seguenti orari di apertura:
 - lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle ore 13;
 - martedì dalle ore 15 alle ore 17;
 - giovedì dalle ore 10 alle ore 17.
- fax 071-2832119;
- PEC all'indirizzo: anconaentrate@pec.anconaentrate.it;
- sito internet www.anconaentrate.it.

Eventuali nuove norme potrebbero modificare le informazioni contenute nella presente Guida.